

Pubblicato il 24/10/2024

N. 04820 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 07571/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7571 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Michelangelo Tartaglione, Giovanni Scala, Aniello Pappacena, Giuseppe Marrone e Francesco Casabona, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) quanto al ricorso introduttivo,

- del decreto n. 26616 del 9 maggio 2024, pubblicato il 10 maggio 2024, avente ad oggetto l'indizione del bando di concorso per titoli del personale ATA – 24 mesi – profilo collaboratore scolastico nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al

servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;

- del decreto n. 248 del 9 maggio 2024, pubblicato il 10 maggio 2024, avente ad oggetto l'indizione del bando di concorso per titoli del personale ATA – 24 mesi – profilo collaboratore scolastico nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;

- dei decreti n. 869 del 9 maggio 2024 e n. 870 del 9 maggio 2024, pubblicati il 10 maggio 2024 avente ad oggetto l'indizione del bando di concorso per titoli del personale ATA – 24 mesi – profilo collaboratore scolastico nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;

- dei decreti n. 161 dell'8 maggio 2024 e n. 6731 dell'8 maggio 2024, pubblicati il 9 maggio 2024, avente ad oggetto l'indizione del bando di concorso per titoli del personale ATA – 24 mesi - nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;

- dei decreti n. 2056 del 9 maggio 2024 e n. 4455 del 9 maggio 2024, pubblicati il 10 maggio 2024, avente ad oggetto l'indizione del bando di concorso per titoli del personale ATA - profilo assistente amministrativo – 24 mesi - nella parte in cui attribuisce il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi.

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti,

dei decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il d.m. n. 89 del 21.05.2024, ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027;

Atteso che, in riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, l'allegato A, lettera A ha stabilito tra le altre cose che: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica [...] Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”*;

Visto il ricorso con cui i ricorrenti assumono che la predetta disposizione del decreto ministeriale in esame avrebbe determinato una discriminazione in termini di punteggio per la valutazione del titolo suindicato, quando il servizio militare/civile è stato svolto non in costanza di nomina;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase del giudizio, non sussiste il *fumus* di fondatezza, visto l'orientamento assunto dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 11602 del 29 dicembre 2022 in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, con il quale è stato anche affermato che *“risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In*

tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”;

Ritenuto che tale ricostruzione risulti anche strettamente aderente all'interpretazione logico-sistematica dell'art. 2050 del d.lgs n. 66/2010, lì dove tale norma: 1) al primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici; 2) con riferimento al solo caso di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, al secondo comma, specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni; sicché, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, deve ritenersi che esso esprima una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;

Ritenuto opportuno disporre la notifica per pubblici proclami a mezzo del sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nelle graduatorie;
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento – il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*Atti di notifica*";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 dalla

comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

-parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Andrea Lipari, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO